



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 5303 DEL 30/05/2017

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 9 della l.r. 12/2010. D.P.R. 357/97 s.m.i. Valutazione di Incidenza. Progetto in Variante al PRG Parte strutturale e Parte operativa del Comune di Magione per l'ampliamento del Campeggio Parco dei Pini in loc. S.Feliciano.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21.

Visto il Regolamento interno di questa Giunta.

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 423 del 13 maggio 2013 "Specificazioni tecniche e procedurali in ambito regionale, a seguito dell'emanazione delle L.R. 8/2011 e L.R. 7/2012 in materia di semplificazione amministrativa".

Visto il D.P.R. 357/97 e s.m.i. relativo alla Valutazione d'Incidenza di Piani e Programmi che interessano i siti della rete NATURA 2000.

Vista la nota del 03/04/2017 del Comune di Magione, assunta agli atti regionali con protocollo n. 0074237, con la quale è stata trasmessa la documentazione per la Variante alla Parte strutturale e Parte operativa del PRG del Comune di Magione per l'ampliamento del Campeggio Parco dei Pini in loc. San Feliciano.

Visto che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, quale "Autorità competente", di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 32, comma 4 della l.r. 1/2015 e dell'art. 9 della l.r. 12/2010.

Visto che, con nota n. 0077442 del 05/04/2017, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre la Variante a VAS, convocando con la stessa nota, per il giorno 20/04/2017, apposita Conferenza istruttoria. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura sostenibile;
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica;
- Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive.
- Servizio Risorse idriche e rischio idraulico;
- Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche;
- Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica;
- Servizio Urbanistica;
- Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico.

Altri Enti

Provincia di Perugia - Servizio PTCP e Urbanistica

A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria

A.T.I. n. 2

Azienda U.S.L. n. 1

Comunità Montana Trasimeno e Medio Tevere

Ai Comuni confinanti:

Comune di Perugia;

Comune di Panicale;

Comune di Corciano;

Comune di Castiglione del Lago;

Comune di Passignano sul Trasimeno;

Comune di Umbertide;

Visto che ad esito dei lavori della Conferenza istruttoria del giorno 20.04.2017, si è concordato sulla necessità di effettuare un approfondimento riferito alla procedibilità per gli aspetti urbanistici e per gli aspetti naturalistici.

Visti i seguenti pareri pervenuti dopo la seduta della Conferenza istruttoria:

USL Umbria 1 – Dipartimento della Prevenzione - Parere prot. n. 0087542 del 19/04/2017 con il quale si comunica che, *"Vista la comunicazione di cui all'oggetto, esaminata la documentazione allegata, questo Servizio per quanto di competenza esprime parere favorevole"*.

Servizio Risorse idriche e rischio idraulico. Parere prot. n. 0096066 del 03/05/2017 con il quale si comunica che, *"Con riferimento all'intervento in oggetto, si evidenzia quanto segue."*

*Dal punto di vista della **tutela delle acque:***

- *tutti gli strumenti urbanistici e gli atti regolamentari e di governo del territorio delle amministrazioni locali devono rispettare e non essere in contrasto con le norme, le misure e le azioni previste nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria, aggiornato per il periodo 2016-2021;*

- per tutte le variazioni alla consistenza degli agglomerati, come definiti dalla Direttiva 91/271/CEE, per effetto delle variazioni urbanistiche previste nella variante al PRG, è fatto obbligo alle Amministrazioni comunali della preventiva verifica del rispetto degli obblighi di cui agli art. 3 e 4 della Direttiva suddetta e dell'art. 157 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; pertanto oltre al parere di compatibilità con il Piano d'Ambito di cui all'art. 157, deve essere sempre acquisito il parere preventivo vincolante del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- si ricorda, inoltre, che il titolare dell'attività dovrà adottare tutte le cautele del caso al fine di evitare la possibilità di sversamenti di olii e carburanti nella fase di cantiere e al rispetto di tutte le norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia di tutela delle acque, con riguardo al decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e smi, ed in particolare dell'obbligo del rispetto dell'articolo 124 e del rispetto della D.G.R. n. 424 del 24 aprile 2012 e ss.mm.ii. - Aggiornamento della "Direttiva Tecnica Regionale: Disciplina degli scarichi delle acque reflue – Approvazione" approvata con deliberazione di Giunta regionale del 9 luglio 2007, n. 1171 – determinazioni;
- dal punto di vista del **rischio idraulico** nulla osta all'approvazione di quanto in progetto. Per quanto sopra indicato si esprime parere favorevole nel rispetto di quanto evidenziato nelle premesse".

Servizio Urbanistica. Parere prot. n. 0094953 del 02/05/2017 con il quale sono stati comunicati gli approfondimenti effettuati in merito alla procedibilità sotto il profilo urbanistico ed in particolare: "Premesso che:

- la proposta progettuale interessa un'area da destinare ad ampliamento della struttura turistica – produttiva (campeggio) esistente ed è situata all'interno del centro abitato di San Feliciano in un'area compresa tra la sponda del lago e la strada provinciale n.316;
- l'area medesima è classificata come zona B3 dal Piano stralcio per il lago Trasimeno (PS2) approvato dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere;
- il PRG strutturale del Comune di Magione attualmente destina l'area ad usi agricoli;
- la nuova destinazione di PRG Parte strutturale dell'area (pari a mq. 2524) sarà per impianti produttivi turistici disciplinata dall'art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA).

Preso atto che:

- con DGR n. 918 del 25/06/2003 la Regione dell'Umbria ha emanato gli indirizzi e criteri di intervento in applicazione degli artt. 4 Bis e 19 delle NTA del PS2, per l'attuazione del Piano stesso;
- la suddetta deliberazione prevede al punto 4.5.1 dell'allegato "A" che sono ammessi ampliamenti delle strutture turistico ricettive esistenti in contiguità alle stesse fino ad un massimo del 50% della superficie o area già insediata ed entro i limiti di zoning previsti negli strumenti urbanistici generali vigenti con destinazione d'uso compatibile con quella dell'attività esistente;
- lo strumento urbanistico vigente del Comune di Magione, Parte strutturale, prevede art.42 delle NTA testualmente "per le attività esistenti produttive di tipo turistico – ricettivo all'aria aperta (campeggi) l'ampliamenti in continuità con l'esistente è consentito nella misura del 50% all'interno della previsione formulata dal PRG vigente alla data del 19/07/2002 (approvazione del PS2) e del 30% al di fuori delle previsioni formulate dal PRG vigente purché sia realizzato ad una distanza di 100 m. dalla quota di massimo invaso (257,60 s.l.m.) o una distanza inferiore purché in posizione completamente retrostante l'insediamento esistente".

Considerato che:

- le previsioni del PRG alla data di approvazione del PS2 (Zoning) classificavano le aree oggetto di intervento come verde pubblico (V1) ed in piccola parte come verde privato (V3) destinate ad accogliere attrezzature per il gioco ed attività ricreative all'aperto nonché servizi igienici e attrezzature non fisse per il funzionamento delle attività;
- la nuova classificazione dell'area di cui all'art. 96 del r.r. 2/2015, per l'ampliamento della struttura turistico – ricettiva (camping), prevede la realizzazione di strutture quali piazzole, area camper, parcheggio, un'area libera di uso comune e due piccole strutture mobili per l'accettazione degli ospiti all'ingresso del campeggio.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene che, in relazione agli interventi previsti, il nuovo

assetto urbanistico complessivo dell'area, situata in adiacenza all'ambito demaniale lacustre, non produca effetti significativi ed aggiuntivi rispetto alla situazione ambientale attuale, e che, conseguentemente, possa essere escluso il processo di VAS per la relativa Variante urbanistica, a condizioni che le nuove aree in progetto non siano destinate ad ospitare strutture fisse o semifisse, tipo bungalow, anche ai fini della compatibilità con le destinazioni del PRG previgenti alla data del 19/07/2002, data di approvazione del PS2".

Provincia di Perugia. Parere prot. n. 0094905 del 02/05/2017 con il quale si comunica che, "Analizzando le particolarità dell'intorno e commisurando l'intervento con il PTCP si evidenziano i seguenti aspetti:

- Ambiti lacustri – lett. (b) comma 1, art. 142, D.Lgs. 42/04, disciplinati dall'art. 39 del PTCP.
- Aree naturali protette "PARCO DEL LAGO TRASIMENO": parchi nazionali e regionali, lett. (f) art. 142, D.Lgs. 42/04, disciplinati dall'art. 39 comma 6 del PTCP.
- Aree boscate di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004 lett. (g) disciplinate dall'art. 39 del PTCP e rappresentate nell'elaborato cartografico A./! "Ambiti della tutela Paesaggistica".
- ZPS IT5210070 – ZSC it5210018 – Area di elevata diversità floristico – vegetazionale codice 5 "Lago Trasimeno – Boschi Limitrofi": unità biogeografiche degli ambienti lacustri e planiziali.
- Presenza di Unità di Paesaggio n. 41 "Magione – Conca del Trasimeno", disciplinato dall'art. 32 del PTCP, dove il paesaggio collinare è in evoluzione e le direttive sono di controllo. Unità di paesaggio di elevato valore paesaggistico, per cui le norme di sviluppo giustificano i completamenti che non costituiscono grandi aree edificate e che non effettuano saldature tra più aree edificate esistenti. Particolare attenzione va posta anche alla rete viaria esistente.
- Presenza di viabilità storica disciplinata dall'art. 37 "Infrastrutture di interesse paesaggistico".
- Presenza di vedute e coni visuali disciplinati dall'art. 35 del PTCP provenienti da documentazione fotografica e riportati nell'elaborato cartografico A.3.4 "Coni visuali e l'immagine dell'Umbria" del PTCP e nel testo "il Belvedere " tra memoria e attualità per una tutela attiva dell'immagine dell'Umbria" – edizione 12/2003. In particolare le schede verdi n. 11 "Tuoro sul Trasimeno" Vista di Montegualandro; n. 12 "Passignano sul Trasimeno" il Lago Trasimeno dal Convento dei Cappuccini; "Tuoro sul Trasimeno" – Isola Maggiore e Minore dalla Dogana, oltre a visuali ad ampio spettro derivate da fonti letterarie.
- Il sistema insediativo di riferimento è "policentrismo diffuso", a conferma del fatto che ci troviamo di fronte a realtà ormai consolidate, che nel tempo hanno subito trasformazioni legate alla presenza del lago e dove anche per motivi turistici, si sono sviluppati usi del territorio mirati alla salvaguardia del paesaggio e alla promozione delle sponde.

Esaminata la documentazione inerente, l'intervento e rilevato che lo stesso non determina impatti rilevanti, nel rispetto dei valori paesaggistico – ambientali che rivestono tali luoghi e alle prescrizioni degli articoli del PTCP, si ritiene che non sussistano le criticità e i presupposti per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PRG Ps/Po del Comune di Magione "Parco dei Pini" in Fraz. San Feliciano, purché si seguano le seguenti prescrizioni:

- non dovranno in alcun modo essere impermeabilizzate le superfici oggetto di intervento, né trattate con materiali non consoni con le caratteristiche dei luoghi circostanti;
- la vegetazione presente non dovrà subire tagli indiscriminati".

Servizio regionale Pianificazione e tutela paesaggistica. Parere prot. n. 0099039 del 05/05/2017 con il quale si comunica che, "Con nota prot. n. 0077442-2017-U del 05-04-2017, il Servizio destinatario della presente (Autorità Competente, AC) ha convocato, per il giorno 20-04-2017, la Conferenza di servizi istruttoria ai sensi della D.G.R. 423/2013 sulla variante urbanistica in oggetto. Alla nota è allegato il Rapporto Preliminare (RP) e comunicato che tutta la documentazione inerente l'istanza può essere visionata al seguente indirizzo web: <https://1drv.ms/f/s!Ar1dHXFNPMDBgVnQFDGUGMzRi9jD>.

Finalità dichiarata della variante urbanistica è la «riqualificazione di una attività di tipo turistico-ricettivo all'aria aperta mediante la realizzazione del progetto di ampliamento del Campeggio denominato Parco dei Pini ubicato in San Feliciano di Magione via Ghandi n° 2

di proprietà della società Ges-Tur s.r.l., che occupa una striscia di terreno ricompresa tra la S.P. 316 di San Feliciano e la sponda del Lago Trasimeno, in attuazione dei contenuti della D.G.R. n 918 del 25/06/2003 comma 4.5».

Il proponente dichiara quanto di seguito sintetizzato.

– Nel vigente PRG l'esistente insediamento turistico-ricettivo risulta classificata come zona DT1[50] (sup.=mq.5.048) e l'area interessata dalla proposta di variante (sup.= mq.2.524) è classificata Zona agricola di tutela del bacino del Trasimeno; nel precedente strumento urbanistico generale quest'ultima area era classificata per buona parte come Verde pubblico V1 e per la restante come Verde privato V3.

– L'area interessata dalla proposta di variante è interamente di proprietà della ditta proponente (Ges-Tur srl) e individuata al catasto terreni al fg. n°41 con la p. n° 1726 e parte della p. n° 162.

– La suddivisione funzionale dell'area proposta prevede: una superficie destinata alle 24 piazzole (mq. 922,00), un parcheggio (42 stalli di mq. 575,00), un'area libera di uso comune maggiore del 10% della superficie totale (mq. 272,00), viabilità sia essa carrabile che pedonale (mq. 646,00), una superficie con annesso vuotatoio (mq. 66,00) ed un'area a servizi (mq. 43,00) per la installazione di due piccole strutture in legno in prossimità dell'ingresso con destinazione di accettazione e di locale per pronto soccorso.

– La sistemazione del fondo delle rispettive aree è prevista finita a prato per le piazzole destinate ad ospitare tende e strutture semifisse, mentre quelle destinate ai camper ed a parcheggio saranno dotate di sottofondo stabilizzato con materiale drenante di cava e soprastante prato-pratico realizzato con la tecnica del grigliato in pvc colmato con terriccio seminato; le superfici destinate alla viabilità sono previste con sottofondo in materiale arido di cava e soprastante strato di ghiaietto antipolvere.

CONSIDERAZIONI

Come anche attestato dal proponente l'area interessata dalla variante risulta soggetta a vincoli di tutela tra cui:

Beni paesaggistici. L'area d'intervento ricade nelle aree di notevole interesse pubblico vincolate ai sensi dell'art.136 del D.Lgs 42/2004 e nella fascia di rispetto del lago, vincolata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004; in particolare, il vincolo di cui all'art. 136 comma 1 lett. c,d del D.Lgs 42/2004 è stato decretato con D.M. 30-04-1965, che recita: "(...) riconosciuto che la zona costituita dall'insieme delle colline che si stendono dal paese di Magione e Montecolognola, a Magione, a San Feliciano, a San Savino, lungo le sponde del Lago Trasimeno, forma un complesso di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, un quadro naturale di incomparabile bellezza, godibile da numerosi punti di vista sia dal lago stesso che dalle varie strade circostanti e dalla ferrovia, (...)".

Aree Naturali Protette. Area Naturale Protetta (EUAP 0234), Parco del Lago Trasimeno.

Siti della rete Natura 2000. Siti Natura 2000 denominati ZPS IT5210070 e SIC IT5210018 "Lago Trasimeno", i cui limiti, nel tratto in esame, sono coincidenti con la strada provinciale.

L'ambito è dunque di rilevante valore paesaggistico, come è indicato nella parte conoscitiva e strategica del PPR, preadottata dalla Giunta regionale con atto n. 43 del 23-01-2012 successivamente integrato con D.G.R. n. 540 del 16-05-2012. Tuttavia, la modifica urbanistica proposta, per le finalità progettuali dichiarate, non è tale produrre effetti significativi sul contesto paesaggistico-ambientale pertinente, fermo restando che, al contrario, è da ritenere necessario che siano maggiormente approfonditi gli aspetti paesaggistici nella fase attinente all'acquisizione del titolo abilitativo delle opere, improntando il progetto unitario delle stesse nel senso di un ottimale inserimento paesaggistico. Tali approfondimenti dovranno essere attestati nella Relazione Paesaggistica corredata da opportuni elaborati grafici e foto simulazione.

CONCLUSIONI

In conseguenza a quanto sopra argomentato e limitatamente alle materie di propria competenza, lo scrivente ritiene che la variante urbanistica in argomento non debba essere assoggettata ad una valutazione ambientale strategica, purché siano accolto quanto indicato nelle Considerazioni per la progettazione delle opere".

Servizio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici, Faunistica. Parere prot. n. 0116011 del 25/05/2017 con il quale si comunica che, effettuati i necessari approfondimenti, *“esaminata la documentazione, acquisita agli atti con pec. prot. n. 38207 – 2017, si esprime parere favorevole alla Variante al PRG Parte strutturale e Parte operativa del Comune di Magione per l’allocazione dell’incremento di superficie (+ 50%) del campeggio Parco dei Pini in Fraz. San Feliciano.*

Si esprime inoltre, parere favorevole ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del D.P.R. 357/1997 s.m.i., della l.r. n. 1/2015 e della DGR n. 5/2009 all’intervento di ampliamento del camping Parco dei Pini in Fraz. San Feliciano a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- *nell’attuazione dell’intervento si dovrà provvedere alla riqualificazione della fascia esistente tra la proprietà e il limite di massimo invaso delle acque del bacino lacustre consistente nella rimozione delle opere murarie presenti e nella profilatura della sponda lacustre con successiva sistemazione della fitocenosi, in coerenza con il contesto ambientale;*
- *nell’area destinata ad ampliamento del campeggio, dovranno essere rimosse tutte le bitumature e le impermeabilizzazioni del terreno che dovrà essere riportato a prato. La conservazione della vegetazione esistente dovrà essere garantita anche tramite operazioni fitosanitarie e le piante arboree instabili sostituite con individui di specie coerenti e di pari valore ecologico.*

Nell’area oggetto di ampliamento del Camping non è consentita:

1. *la realizzazione di piazzole per camper, roulotte e casette di ogni tipo;*
2. *l’area potrà essere utilizzata solo per campeggio temporaneo per tende;*
3. *la superficie dell’area di ampliamento del campeggio dovrà essere sistemata a prato;*
4. *al termine della stagione turistica tutte le strutture temporanee dovranno essere rimosse;*
5. *la fascia demaniale lungo la sponda dovrà rimanere accessibile per uso pubblico assicurando il passaggio dalla strada tutto l’anno;*
6. *i parcheggi saranno realizzati esclusivamente lungo il muro di recinzione a confine con la strada provinciale e dovranno essere realizzati con grigliato in plastica riciclata adatta a consentire l’inerbimento.*

Si rileva inoltre che il nuovo progetto di sistemazione dell’area di intervento e delle riqualificazioni ambientali dovrà essere sottoposto a valutazione di incidenza..”

Rilevato che nel Rapporto ambientale preliminare viene specificato che:

- non si prevede alcuna modifica della vegetazione esistente, che verrà mantenuta tale e quale, preservando l’integrità degli alberi esistenti. Infatti, le piazzole sono state previste negli spazi tra le alberature, sfruttando l’ombreggiatura che le stesse producono;
- non si avranno implicazioni di carattere morfologico in quanto non sono previste modifiche allo stato dei luoghi. Rispetto alla situazione attuale non si avrà significativa perdita di permeabilità dei terreni;
- non si prevedono effetti significativi sull’aspetto paesaggistico in quanto tutte le numerose alberature di alto fusto presenti nell’area sono integralmente preservate. Il progetto non prevede strutture murarie ma solo piazzole e viabilità interna mentre le uniche strutture fisse saranno due piccoli annessi in legno, da utilizzare come infermeria e come reception;
- l’aumento della pressione antropica è indicativamente stimabile in un incremento massimo di circa 100 utenti ma non si prevedono impatti rilevanti per quanto riguarda il carico fognario perché verrà immesso nella pubblica fognatura esistente che recapita al di fuori del bacino del Lago Trasimeno, mentre le acque bianche, adeguatamente raccolte e depurate, recapiteranno direttamente nel lago.

Considerato che:

- sulla base dei contenuti di tutti i pareri pervenuti e dei relativi approfondimenti effettuati, non sono state rilevate criticità ambientali tali da richiedere l’assoggettamento a processo di VAS;
- con riferimento alla documentazione predisposta, la Conferenza istruttoria ha ritenuto necessario effettuare un approfondimento normativo in riferimento alla procedibilità sia per

gli aspetti urbanistici, sia per quelli ambientali, (Parco, Demanio, Rete Ecologica, Natura 2000), approfondimento che sulla base degli specifici pareri prodotti dal Servizio regionale Urbanistica e dal Servizio regionale Sistemi naturalistici ha dimostrato la compatibilità delle proposte della Variante con il contesto ambientale per nel rispetto di specifici criteri per la corretta definizione progettuale degli interventi assentibili.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della l.r. 12/2010, e ai sensi del D.P.R. 357/97 s.m.i. la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la Variante al PRG Parte Strutturale e Parte Operativa del Comune di Magione per l'ampliamento del Campeggio Parco dei Pini in loc. S.Feliciano, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti urbanistici – territoriali

si ritiene che, in relazione agli interventi previsti, le nuove aree in progetto non debbano essere destinate ad ospitare strutture fisse o semifisse, tipo bungalow, anche ai fini della compatibilità con le destinazioni del PRG previgente alla data del 19/07/2002, data di approvazione del PS2”.

Aspetti paesaggistici

- *non dovranno in alcun modo essere impermeabilizzate le superfici oggetto di intervento, né trattate con materiali non consoni con le caratteristiche dei luoghi circostanti;*
- *la vegetazione presente non dovrà subire tagli indiscriminati;*
- *dovranno essere approfonditi gli aspetti paesaggistici nella fase attinente all'acquisizione del titolo abilitativo delle opere, improntando il progetto unitario delle stesse nel senso di un ottimale inserimento paesaggistico. Tali approfondimenti dovranno essere attestati nella Relazione Paesaggistica corredata da opportuni elaborati grafici e foto simulazione.*

Aspetti Naturalistici

- *nell'attuazione dell'intervento si dovrà provvedere alla riqualificazione della fascia esistente tra la proprietà e il limite di massimo invaso delle acque del bacino lacustre consistente nella rimozione delle opere murarie presenti e nella profilatura della sponda lacustre con successiva sistemazione della fitocenosi, in coerenza con il contesto ambientale;*
- *nell'area destinata ad ampliamento del campeggio, dovranno essere rimosse tutte le bitumature e le impermeabilizzazioni del terreno che dovrà essere riportato a prato. La conservazione della vegetazione esistente dovrà essere garantita anche tramite operazioni fitosanitarie e le piante arboree instabili sostituite con individui di specie coerenti e di pari valore ecologico.*

Nell'area oggetto di ampliamento del Camping non è consentita:

- *la realizzazione di piazzole per camper, roulotte e casette di ogni tipo;*
- *l'area potrà essere utilizzata solo per campeggio temporaneo per tende;*
- *la superficie dell'area di ampliamento del campeggio dovrà essere sistemata a prato;*
- *al termine della stagione turistica tutte le strutture temporanee dovranno essere rimosse;*
- *la fascia demaniale lungo la sponda dovrà rimanere accessibile per uso pubblico assicurando il passaggio dalla strada tutto l'anno;*
- *i parcheggi saranno realizzati esclusivamente lungo il muro di recinzione a confine con la strada provinciale e dovranno essere realizzati con grigliato in plastica riciclata adatta a consentire l'inerbimento.*

Da ultimo si specifica che il nuovo progetto di sistemazione dell'area a campeggio e delle relative riqualificazioni ambientali dovrà essere sottoposto a valutazione di incidenza..”

Aspetti idraulici

- *obbligo del rispetto dell'articolo 124 e del rispetto della D.G.R. n. 424 del 24 aprile 2012 e ss.mm.ii. - Aggiornamento della “Direttiva Tecnica Regionale: Disciplina degli scarichi*

- delle acque reflue – Approvazione” approvata con deliberazione di Giunta regionale del 9 luglio 2007, n. 1171 – determinazioni;*
- *direttiva 91/271/CEE, per effetto delle variazioni urbanistiche previste nella variante al PRG, è fatto obbligo alle Amministrazioni comunali della preventiva verifica del rispetto degli obblighi di cui agli art. 3 e 4 della Direttiva suddetta e dell’art. 157 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; pertanto oltre al parere di compatibilità con il Piano d’Ambito di cui all’art. 157, deve essere sempre acquisito il parere preventivo vincolante del Gestore del Servizio Idrico Integrato;*
2. Di trasmettere il presente atto al Comune di Magione per i successivi adempimenti di competenza.
 3. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente, Valutazioni ambientali, VAS.
 4. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 29/05/2017

L'Istruttore
- Graziano Caponi
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 29/05/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 30/05/2017

Il Dirigente Vicario
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2